

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SCHIETROMA, JANNELLI, FRANZA, FIMOIGNARI, DAMAGIO, IANNI, COSTA, FOSCHI, PATRIARCA, D'AGOSTINI, MASCARO, FONTANA, CENGARLE, MELOTTO, CURELLA, GENOVESE, ROMEI Roberto, FERRARA Nicola e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1985

Norme generali sull'istruzione e sul servizio scolastico

ONOREVOLI SENATORI. — Con significativa disposizione l'articolo 33 della Costituzione stabilisce che la Repubblica detta « le norme generali sull'istruzione », nella piena consapevolezza che il nascente ordinamento repubblicano si trovava innanzi quelle tantissime leggi e, in gran parte, quelle strutture amministrative che lo Stato italiano ereditava dalla sua storia precedente, tanto diversa da quella che si auspicava per il futuro della nuova Repubblica democratica.

Il disegno di legge, che ora si presenta, vuole assolvere a questa esigenza fondamentale, poichè i vari tentativi compiuti nel passato per dare alla materia legislativa unitarietà e omogeneità soddisfacenti sono sempre falliti proprio per la mancanza di chiari e sicuri punti di riferimento, di quelle norme generali appunto che costituissero un quadro legislativo della pubblica istruzione italiana conforme a tutti

i principi costituzionali necessariamente implicati nella disciplina di un servizio pubblico essenziale qual è quello scolastico. Si vedano i faticosi decreti delegati del 1974, che a distanza di appena un decennio già dimostrano la grave usura, o la legge universitaria dell'80, o la stessa riforma della scuola secondaria superiore. Sono leggi che nascono (o stanno per nascere) già vecchie, poichè sono dettate da motivi storici contingenti, da convergenze politiche che si dimostrano fallaci, da avvenimenti sociali che sono al momento emotivamente intensi ma successivamente si rivelano inconsistenti ovvero dannosi.

Le norme generali sull'istruzione, in adempimento del dettato costituzionale, costituiranno l'orientamento certo per la legislazione ordinaria che di volta in volta disciplinerà settori omogenei dell'organizzazione scolastica.

Il problema, ovviamente, è di assoluto rilievo anche per quanto concerne le Regioni, con riferimento alle quali il collegamento precipuo si stabilisce tra la presente proposta di legge contenente « norme generali » e le apposite « leggi cornice » per le relative competenze regionali.

A proposito di tali « leggi cornice » e dei « limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato », cui per disposto dell'articolo 117 della Costituzione le Regioni (a statuto ordinario) devono attenersi, sembrano opportune alcune osservazioni.

È noto che per « leggi cornice » si intendono quelle leggi dello Stato che stabiliscono espressamente ed unicamente i principi in base ai quali le Regioni emaneranno le relative leggi regionali.

L'interpretazione dell'articolo 117, in tal caso, trovò conferma anche nei lavori dell'Assemblea Costituente. Si disse cioè che le Regioni potevano legiferare nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione purchè vi fossero norme statali che ne definissero l'ambito.

Ma con la legge n. 281 del 1970, articolo 17, viene introdotta una diversa interpretazione. Tale articolo, infatti, prevede fra l'altro che « l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti ».

Qui appare evidente l'innovazione — ritenuta corretta anche da una sentenza della Corte costituzionale — rispetto alla accezione prima esistente. Ciò comporta notevoli problemi o questioni, perchè se le Regioni vengono ad avere la possibilità di legiferare anche in mancanza di leggi cornice è evidente il rischio di creare incertezze nel delimitare le competenze fra Stato e Regioni e anche forti disomogeneità tra Regione e Regione.

Il problema appare di rilevanza davvero non secondaria ove si consideri che per le stesse leggi cornice si è posta e si pone sempre la questione del loro corretto contenuto: esse devono contenere esclusivamente

« principi » che fungano da quadro per la legislazione regionale, ma non sempre è agevole stabilire se nel fissare l'ambito legislativo delle Regioni si siano fatti o meno assurgere a valore di « principi » dei precetti che siano invece di contenuto particolare. A maggior ragione, dunque, tale problema si pone quando si operi in assenza di leggi cornice ed il presente disegno di legge si colloca come riferimento di principio anche rispetto a tali esigenze di raccordo tra Stato e Regioni e tra le diverse Regioni vicendevolmente.

Esaurite queste più indispensabili premesse, merita ora illustrare la legge stessa di cui si fa proposta, che ha per oggetto e per titolo « Norme generali sull'istruzione e sul servizio scolastico ».

Essa è composta da tre titoli e 40 articoli.

Il titolo I è relativo alle « norme generali » (all'interno dell'ordinamento che si traccia, e quindi in un senso diverso da quello che la stessa locuzione riveste nel titolo della legge) ed è diviso in due capitoli, il primo concernente i principi fondamentali e il secondo concernente l'istruzione e l'istituzione scolastica in generale. In questa sede si precisa innanzitutto che finalità fondamentale dell'istruzione è quella di consentire il pieno sviluppo della persona umana e garantire la formazione di competenze generali e particolari.

Tutta la strutturazione del servizio scolastico va considerata rispetto a questa finalità fondamentale, in relazione alle precipue esigenze individuali secondo le varie fasce di età, ma anche in relazione alle richieste poste dalla società, intesa come collettività in cui si realizzano precise istanze di vita democratica.

Tra scuola e società esiste un rapporto di reciproca interazione. La scuola è società e la società vive della scuola, cresce con essa, tendendo unitamente a livelli di maturazione conformi allo sviluppo civile, democratico ed economico del Paese. Momento centrale è la persona umana, con la sua originalità e la sua dignità che si identifica nel cittadino e nel complesso dei suoi diritti e doveri.

Nell'ottica particolare che qui interessa emerge naturalmente il fattore culturale, inteso nella sua duplice accezione: come momento di crescita etica e come organizzazione del sapere, di cui si rilevano gli aspetti della fruibilità e della trasferibilità.

In uno Stato democratico il diritto dei singoli all'istruzione non è disgiunto dall'interesse sociale alla crescita culturale della collettività nel suo insieme e, pertanto, le strutture educative devono essere organizzate in modo tale da assicurare il perseguimento di tali fini.

Il capo II fissa i requisiti cui lovrà rispondere l'istituzione scolastica. Innanzitutto va riconosciuta, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi, la più ampia autonomia alle istituzioni scolastiche. La tendenza fin qui seguita è stata quella di un decentramento, che spesso non si è tradotto in altro che nello scaricare adempimenti dal centro alla periferia senza apprestare gli strumenti idonei, ma soprattutto senza rinnovare consueti e logori procedimenti amministrativi. Si tratta invece di creare ormai qualcosa di effettivamente nuovo, che consenta un immediato perseguimento dei fini da parte delle istituzioni scolastiche, senza le remore che, specie in materia amministrativo-contabile (e conseguenti controlli, vedasi Corte dei conti), oggi ritardano la speditezza amministrativa necessaria. È quindi da ritenere che agli organi scolastici — individuali, collegiali e collettivi — dovranno essere affidati effettivi e definitivi poteri decisionali, anche con riferimento alla spesa, con controlli successivi a consuntivo, che tengano conto soprattutto dell'economicità della gestione e cioè dell'utile — in senso lato, s'intende — conseguito in relazione ai mezzi apprestati (finanziari, di persone, di strumenti).

Figura centrale in siffatto assetto innovativo è quella del dirigente scolastico a livello decentrato. Questi dovrà poter svolgere compiti effettivamente gestionali, insieme con le tradizionali funzioni di coordinamento e di indirizzo che, in particolare, varranno a rendere armonico e compatibile il sistema misto che prevede una forte valenza gestionale a carico degli organi collegiali.

In questi troveranno espressione i momenti prevalentemente didattici e, quindi, in essi saranno di rilievo le relative componenti. Gli organi individuali e quelli collegiali scolastici convergeranno peraltro verso l'unico fine, che è quello di apprestare un servizio scolastico efficiente e rispondente alle esigenze della società in continuo sviluppo.

Sono state considerate in tale prospettiva le componenti scolastiche, il personale docente e non docente. Ai primi è garantito il pieno esercizio della libertà d'insegnamento, con il solo riferimento necessario ai programmi formati dallo Stato. Sarà assicurato un continuo aggiornamento e un trattamento economico che consenta l'espletamento della funzione docente a livelli di piena dignità. Il personale non docente dovrà concorrere allo svolgimento dell'attività scolastica, assicurando i servizi conseguenti ai fini preposti. Anche per esso il trattamento economico andrà adeguato alla peculiarità della funzione svolta.

L'autonomia della scuola dovrà accentuare anche il momento « concorrenziale » tra le stesse unità scolastiche statali, oltre che — ovviamente — tra la scuola statale e non statale. A questa vanno garantiti tutti i diritti che la Costituzione prevede.

Non vanno consentite situazioni parassitarie o speculative. Intanto la scuola non statale sarà messa in condizioni di operare, in quanto raggiunga effettivamente certi fini, in una situazione di sana concorrenzialità e senza alcuna protezione, per cui alla fine sia in realtà lo stesso « prodotto scolastico » a garantire l'esistenza di tali istituzioni. Tali principi devono valere ovviamente anche per la scuola statale.

Qualora non sussistano particolari situazioni sociali da tutelare (come nelle isole o nelle sedi montane, tanto per esemplificare), vanno sostenute soltanto le scuole — statali e non — che si mettano in condizione di fornire un prodotto, quello scolastico, che in termini di cultura raggiunga certi livelli minimi ottimali. Tali livelli possono essere meglio raggiunti da tutte le istituzioni scolastiche avvalendosi dell'autonomia che noi proponiamo, poichè le stesse avranno in sè

gli stimoli a far meglio, a superare le situazioni esistenti.

Le comunità collaterali, ovviamente, avranno da svolgere la più ampia collaborazione: in primo luogo la famiglia, cui vanno riconosciuti diritti naturali nel campo della educazione; ma anche per le altre comunità — gli enti territoriali, culturali e scientifici — si troveranno opportune forme di intervento, verso il comune fine della crescita culturale di cui la scuola è principale attributaria.

Pertanto, in relazione alle fasce d'età e ai livelli scolastici vengono delineate le articolazioni e le finalità dei servizi scolastici, per quanto riguarda l'istruzione inferiore e l'istruzione superiore. La scuola dell'infanzia favorirà i primi adattamenti alla realtà esterna, attraverso un equilibrato sviluppo della personalità del bambino considerata in tutte le sue componenti. Una fase di preordinamento globale, completata da una fase di preorientamento specifico, sarà caratterizzante dell'istruzione elementare, finalizzata alla maturazione della identità personale dei soggetti. La fase di orientamento sarà propria della scuola media, che favorirà le tendenze attitudinali del discente, poi definite dalla scuola secondaria di secondo grado. L'istruzione superiore universitaria ha il fine della ricerca scientifica e della preparazione tecnico-professionale per collegare la scuola alle trasformazioni della civiltà contemporanea.

Il titolo II riguarda l'ordinamento dei servizi in generale.

È sembrato opportuno che un disegno di legge, recante le norme generali in materia di istruzione, esprimesse principi-guida anche in tale materia. È nota la recente questione, sorta in materia di programmi per l'istruzione elementare, circa la competenza dell'Esecutivo o del Legislativo al riguardo. Orbene, a noi sembra che non si possa sottrarre al potere legislativo la prerogativa di dettare in questa materia le norme generali alle quali sia la futura legislazione sia gli atti amministrativi dovranno attenersi.

Nel capo I sono indicati i criteri informatori della programmazione generale, che

sarà stabilita dall'Amministrazione centrale nell'esercizio delle sue prerogative di indirizzo e di controllo, mentre i programmi nazionali saranno relativi ai servizi curricolari di ogni livello di istruzione, prevedendosi, altresì, secondo opportune garanzie, la sperimentazione degli ordinamenti. Attività specifiche relative alla programmazione e agli ordinamenti sono previste dal capo II, che stabilisce le attribuzioni in materia dei singoli docenti e dei collegi dei docenti. Norme espresse sono dettate in materia di valutazione formativa e di valutazione consuntiva.

Nel capo III è definito il quadro dei rapporti. In particolare, vengono stabiliti i servizi scolastici curricolari e quelli non curricolari. Particolare attenzione viene data all'orientamento scolastico, che ha il fine di favorire il pieno sviluppo della personalità umana rendendo effettivi il diritto-dovere al lavoro e il diritto allo studio, che va garantito a tutti. Così come devono essere assicurati ai capaci e meritevoli mezzi idonei per qualunque perfezionamento degli studi.

In tale quadro si inseriscono le norme che definiscono l'accesso all'Università, i rapporti con le Regioni per quanto concerne la istruzione tecnica e professionale, l'educazione compensatoria, le attività del tempo libero, i rapporti con il territorio e i beni culturali, gli scambi educativi con altri Paesi, i rapporti con il mondo del lavoro, i rapporti con la ricerca scientifica e le Università, il servizio delle biblioteche scolastiche.

Trattasi di un complesso articolato di disposizioni che prevedono in senso coordinato una fitta rete di interrelazioni tra le unità scolastiche e la complessa realtà che a vario titolo converge verso il fine unitario di apprestare un servizio scolastico adeguato alla nostra società, alle molteplici istanze culturali che la caratterizzano, alle crescenti esigenze di sviluppo tecnologico e scientifico.

La scuola deve perciò essere sempre più partecipe a tutte le iniziative che interessino il territorio. Si tratti, come si è visto, di iniziative promosse dagli enti locali, dalle industrie, dagli enti di ricerca o dalle Univer-

sità, dalle forze sociali e nel quadro degli scambi culturali internazionali.

In siffatto contesto, in particolare in collegamento con le Università e con gli Istituti di ricerca convenzionati, va visto anche l'aggiornamento del personale docente e non docente, che costituisce un diritto-dovere per il personale impegnato in un servizio pubblico particolarmente delicato qual è quello scolastico.

Il titolo III, infine, è specificatamente relativo all'Amministrazione della pubblica istruzione.

Al capo I ne stabilisce l'organizzazione e le funzioni. In particolare, esso prevede uffici centrali, uffici scolastici decentrati e le unità scolastiche.

I primi essenzialmente svolgono attività di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutta la attività scolastica, e in generale di tutto il sistema formativo, compreso quello attinente alle Regioni e agli enti locali.

Gli uffici scolastici decentrati costituiscono lo snodo tra l'attività prevista a livello centrale e quella veramente gestionale svolta dalle unità scolastiche; hanno funzione di riequilibrio nell'ambito dell'intero territorio di competenza, svolgendo attività di impulso e di verifica, con gli opportuni controlli e raccordi attuati dagli appositi corpi consultivi e ispettivi. Le unità scolastiche gestiscono i servizi per lo svolgimento dell'attività didattica, con autonomia in materia di contabilità e di funzionale utilizzazione del personale e delle altre risorse.

Norme apposite disciplinano l'attività delle Regioni per quanto di loro competenza.

Il capo II, da ultimo, struttura analiticamente gli uffici centrali e decentrati della Pubblica istruzione, allo scopo precipuo di organizzare per obiettivi lo svolgimento della complessa attività amministrativa che deve presiedere alla didattica e allo svolgimento della funzione scolastica in generale. In particolare, si precisa che le attuali Sovrintendenze vengono soppresse, e che le

loro funzioni vengono svolte dal provveditore agli studi del capoluogo di regione, che assume il grado di direttore generale. Ad esso vengono affiancati due o più dirigenti superiori, con delega per singoli oggetti. Viene in tale modo affrontato in maniera razionale e coerente, anche il problema delle grandi sedi (Roma, Milano, Napoli), che non poche preoccupazioni desta nell'attuale assetto organizzativo ai fini di un efficace e puntuale svolgimento del servizio.

In conclusione, va sottolineato come lo sforzo di dare compattezza e omogeneità ad una materia legislativa che si è venuta formando nel corso degli anni attraverso provvedimenti parziali e di settore, costituisca motivo di legittima soddisfazione per tutti coloro che della scuola fanno impegno di vita e, per coerenza con questo impegno, non potevano più esimersi dal tentare di raggiungere gli obiettivi che con questo disegno di legge si esplicitano.

Le « norme generali sull'istruzione » costituiscono adempimento di una precisa prescrizione costituzionale e, pertanto, vanno salutate anche come momento di crescita civile. Dopo il disordinato, e a volte contraddittorio, procedere negli anni scorsi, si ravvisa l'esigenza di ricondurre ad unità esperienze che si sono maturate nel corso di svariati decenni. Non presumiamo che dette norme (o principi generali) esauriscano tutta la materia, dato che esse potranno essere integrate con il concorso di tutte le forze interessate.

Da parte nostra riteniamo di aver dato un contributo non trascurabile prospettando in un disegno di legge un sistema scolastico fortemente decentrato, in cui, da un lato, emergono affinate e valorizzate le funzioni degli organi centrali e, dall'altro lato, le unità scolastiche assumono una configurazione di intensa autonomia che, sotto i profili gestionali e didattici, rappresenta un sicuro progresso dello Stato, nell'efficienza dei servizi e nell'attuazione dell'ordinamento democratico costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità dell'istituzione scolastica)

La Repubblica riconosce il valore fondamentale dell'istruzione al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e di garantire la formazione di competenze generali e particolari. Spetta precipuamente all'istituzione scolastica il perseguimento di tali finalità nell'ambito di un'attività il cui oggetto è un sapere trasferibile ed organizzato.

Art. 2.

(Fini etico-sociali della formazione scolastica)

Per rendere effettivo l'esercizio dei diritti e dei doveri dei cittadini nelle forme e nei limiti della Costituzione, la Repubblica promuove in tutte le sue espressioni la formazione generale dei cittadini e ne prescrive il perseguimento obbligatorio in specifiche fasce d'età, assicurandone l'adeguatezza alle necessità dello sviluppo naturale e culturale.

Il diritto dei singoli alla formazione specifica va armonizzato con i fini generali della collettività per un effettivo sviluppo democratico della convivenza civile, nel pieno rispetto delle diversità individuali e con riferimento ai bisogni della comunità nella prospettiva dell'organizzazione del lavoro e della differenziazione funzionale dei servizi.

CAPO II

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 3.

(Autonomia dell'istituzione scolastica)

Nelle forme e nei limiti fissati dalla Costituzione e nella osservanza di quanto previsto dalla presente legge, oltre che nel perseguimento delle finalità pedagogiche e scientifiche fissate dalla programmazione nazionale, la Repubblica riconosce, nei servizi scolastici che dipendono dallo Stato, le più ampie esigenze di autonomia. Promuove ed attua il più ampio decentramento amministrativo.

Art. 4.

(Il servizio scolastico statale nel sistema complessivo dei servizi educativi)

La Repubblica riconosce la pluralità delle strutture formative pubbliche e private in quanto conformi ai principi stabiliti per il sistema scolastico statale, che rimane il garante istituzionale di una scuola aperta a tutti, rivolta alla formazione e alla preparazione professionale, nel rispetto delle esigenze della collettività.

Art. 5.

(Tempi educativi e livelli scolastici)

L'istituzione scolastica si costituisce come un sistema unitario ed organico, caratterizzato dalla differenziazione interna per livelli e dalla progressiva articolazione culturale che rispecchia i bisogni individuali e la struttura della società in evoluzione.

I differenti livelli scolastici sono graduati in rapporto ai processi di apprendimento e di maturazione che caratterizzano i peculiari stadi evolutivi dell'individuo in tutta l'età scolastica. Le articolazioni istituzionali della istruzione inferiore rispondono a fina-

lità di preordinamento globale, di preorientamento specifico e di orientamento, in funzione delle acquisizioni di chiavi di lettura della realtà. Le articolazioni istituzionali della istruzione superiore rispondono alla opportunità di collegare la scuola alle trasformazioni scientifiche, tecniche, economiche della civiltà contemporanea.

Art. 6.

(L'autonomia della scuola)

Le scuole statali di ogni livello anche nelle loro articolazioni culturali e territoriali sono dotate di autonomia organica e funzionale in materia didattica, amministrativa e contabile, assolvono alle proprie funzioni mediante gli organi individuali e collegiali ad esse preposti e sono organizzate per distinti servizi. Espressione dell'autonomia educativa della scuola è altresì la comunicazione alle nuove generazioni dei patrimoni culturali previsti dai programmi di insegnamento, a seconda delle differenziazioni istituzionali di livello e di grado. Tali patrimoni di idee, conoscenze, valori, costituiscono le risorse culturali di una collettività e vanno tutelate come un bene pubblico inalienabile.

Al governo dell'unità scolastica partecipano le componenti scolastiche di operatori e di utenti, ciascuna in relazione alle proprie competenze.

Alla famiglia, i cui diritti sono in ogni caso costituzionalmente garantiti, è assicurata la più ampia collaborazione.

La legge determina programmi e coordinamenti adeguati alle esigenze dell'autonomia e del decentramento del servizio scolastico.

Art. 7.

(Il dirigente scolastico)

Il dirigente scolastico ha attribuzioni decisionali connesse alle funzioni d'indirizzo, programmazione e verifica generale delle iniziative delle istituzioni scolastiche in campo organizzativo, didattico ed economico.

Al dirigente scolastico spetta il controllo di tutti gli atti di amministrazione attiva

anche se compiuti dagli organi collegiali. Tale funzione comporta la presidenza di tutti gli organi collegiali dell'unità scolastica, compreso il consiglio di circolo o di istituto.

Art. 8.

(Il corpo consultivo)

Il servizio consultivo è svolto per promuovere e verificare la realizzazione delle linee di indirizzo indicate dal Ministero.

I consiglieri si distinguono in consiglieri centrali e consiglieri periferici. I consiglieri centrali curano i rapporti operativi con le Università e con i soggetti istituzionali, nazionali ed internazionali, che abbiano compiti nel campo della ricerca scientifica e didattica.

I consiglieri periferici coordinano le iniziative a livello locale.

Art. 9.

(Il personale docente).

Gli insegnanti riconosciuti dallo Stato esercitano la funzione docente nel rispetto dei principi costituzionali. È garantito il pieno esercizio della libertà di insegnamento.

La funzione docente è caratterizzata dal pieno possesso delle specifiche conoscenze richieste per ogni livello scolastico e dalle capacità di trasferimento di esse agli utenti nel quadro degli obiettivi istituzionali. L'atipicità della funzione comporta il godimento di garanzie particolari in materia di congedi per rendere effettivo il diritto-dovere di aggiornamento permanente.

È assicurato un trattamento economico che consenta il pieno espletamento della funzione.

Art. 10.

(Il personale non docente)

Lo stato giuridico, le carriere, i ruoli e le attribuzioni del personale non docente sono

stabiliti in relazione alle attività curricolari e non curricolari e con riferimento a tutte le iniziative pertinenti alle singole unità scolastiche nell'ambito dell'autonomia ad esse spettante.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

CRITERI INFORMATORI

Art. 11.

(La programmazione nazionale)

L'Amministrazione centrale ha potere d'indirizzo, di programmazione e di controllo su tutta la materia scolastica. Stabilisce periodicamente le linee politico-pedagogiche dei servizi formativi e ne controlla la corretta realizzazione a tutti i livelli. La programmazione nazionale viene periodicamente aggiornata in ordine alle esigenze intervenute, anche attraverso revisioni intermedie.

Art. 12.

(I programmi nazionali)

I programmi nazionali d'insegnamento indicano le componenti curricolari fondamentali di ogni livello e grado d'istruzione. Rappresentano la traduzione normativa della somma delle esigenze codificate dalla società, in relazione ai traguardi minimi personali di abilità e conoscenze da perseguire in misura adeguata ai tempi di apprendimento e di maturazione degli allievi e ai fabbisogni culturali della società stessa. Per assicurare la loro rispondenza alla evoluzione della cultura e della personalità, richiedono una periodica messa a punto.

Art. 13.

(La sperimentazione)

Il Ministro può disporre modificazioni degli ordinamenti e delle strutture per un periodo non superiore a due anni, al fine di sperimentare metodologie e contenuti didattici nuovi. Al termine di tale periodo i risultati sono verificati a cura dello stesso Ministero nonché degli organi consultivi nazionali.

Le unità scolastiche possono innovare, per quanto attiene il servizio curricolare, esclusivamente sul piano didattico-metodologico, salva restando l'autonomia di gestione dei servizi extra-curricolari.

CAPO II

ATTIVITÀ SPECIFICHE E VALUTAZIONI

Art. 14.

(La programmazione educativa)

La programmazione educativa è di competenza del collegio dei docenti che, nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento, elabora i progetti attinenti ai singoli servizi al fine di assicurare il raccordo con i principi generali stabiliti dalla legge e dalla programmazione nazionale.

Art. 15.

(La programmazione didattica)

Per la contestualizzazione dei programmi didattici, in rapporto alle diverse esigenze locali, gli insegnanti si avvalgono della libertà d'insegnamento loro garantita, nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti statali in materia di programmazione nazionale e di programmi di studio.

Art. 16.

(La valutazione formativa)

Gli insegnanti nelle scuole di ogni livello, nel servizio curricolare fondamentale come negli altri servizi, tengono adeguato conto dei metodi della valutazione pedagogica e formativa, effettuando gli accertamenti necessari per l'esplicazione sistematica e funzionale dell'insegnamento.

Art. 17.

(La valutazione consuntiva)

La valutazione consuntiva, al fine di selezionare e differenziare capacità ed attitudini, viene attuata mediante esami, concorsi e corsi di accertamento anche al fine di rilasciare titoli di valore legale.

La valutazione consuntiva terminale spetta ad un corpo di esaminatori esterni.

CAPO III

IL QUADRO DEI RAPPORTI. I SERVIZI SCOLASTICI
CURRICOLARI E I SERVIZI SCOLASTICI
NON CURRICOLARI

Art. 18.

(L'orientamento professionale)

La Repubblica promuove ed attua iniziative per l'orientamento al fine di rendere effettivo il diritto-dovere al lavoro ed alle sue scelte e di favorire il pieno sviluppo della personalità umana, nello svolgimento di un'attività che concorra al progresso della società. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il comitato nazionale per l'orientamento. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono servizi per l'orientamento, anche a mezzo di convenzioni con enti ed istituti. I servizi per l'orientamento rispondono agli indirizzi fissati dal comitato nazionale ed alle finalità della politica dell'impiego e della mobilità.

Art. 19.

(Curricoli professionali e tecnici)

L'istruzione scolastica programmata a livello nazionale comprende curricoli professionali e tecnici diretti al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore.

Le Regioni, nel quadro delle attività istituzionalmente loro demandate e destinate alla formazione, al perfezionamento e all'orientamento professionale, stipulano accordi e convenzioni con le unità scolastiche per effettuare corsi di preparazione di tipo professionale.

Art. 20.

(Accesso all'Università)

Il curriculum nella scuola secondaria determina l'indirizzo di studi universitari cui si può accedere, secondo criteri di affinità e congruità fissati dagli organi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. Per coloro che intendano seguire indirizzi universitari di studi differenti da quelli certificati nel diploma, sono previsti esami integrativi.

Art. 21.

(Diritto allo studio)

Per rendere effettivo il diritto allo studio occorre garantire a tutti l'ottemperanza all'obbligo scolastico, curando che questo possa essere assolto anche da parte degli adulti e dei lavoratori.

Va garantita la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli, anche mediante sgravi fiscali o altre forme di compensazione riservati alle famiglie di allievi che frequentino istituti pubblici o privati.

Il diritto allo studio deve essere realizzato, mediante opportuna organizzazione anche nei confronti dei disadattati, dei portatori di *handicaps* e di tutti coloro che abbiano specifiche difficoltà di apprendimento. Vanno inoltre sperimentate innovazioni

didattiche, raccordi tra orientamento scolastico e orientamento professionale, esperienze di tempo pieno e raccordi con il mondo del lavoro per favorire attraverso l'istituzione scolastica ogni aspetto di formazione culturale e l'inserimento sociale degli allievi.

Art. 22.

(L'educazione compensatoria)

La scuola, secondo le possibilità garantite dalla sua autonomia funzionale, assicura servizi educativi per il recupero degli handicappati, dei drogati, dei neurolabili, e per il sostegno di tutti coloro che ne hanno bisogno. Assicura inoltre servizi di rimozione delle difficoltà culturali e degli analfabetismi di ritorno, post-alfabetici e tecnologici. Tali servizi non comportano di per sé il conseguimento di titoli di valore legale; la determinazione dell'equipollenza formativa rimane affidata a forme di vigilanza e di controllo svolte da insegnanti specializzati allo scopo, nel quadro di riferimento dei servizi curricolari fondamentali, ed in rapporto alle specificità e differenziazioni dei vari livelli scolastici.

Art. 23.

(Il raccordo con le attività del tempo libero, con gli insegnamenti speciali e sperimentali)

La scuola ha facoltà di programmare e di gestire iniziative e attività del tempo libero, con insegnamenti speciali e sperimentali finalizzati alla formazione ed alla informazione di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e adulti. Gli orari, i programmi, le organizzazioni strutturali e funzionali sono decisi nell'ambito dell'autonomia delle singole unità scolastiche.

Art. 24.

(Rapporti con il territorio e i beni culturali)

È promossa la più ampia collaborazione con gli enti locali e gli enti culturali ai fini della piena fruibilità del territorio e dei beni culturali.

Art. 25.

(Gli scambi educativi con altri Paesi)

Al fine di favorire il più ampio sviluppo formativo dei giovani e il progredire delle conoscenze linguistiche e tecnico-professionali, anche in relazione alla successiva mobilità lavorativa, sono promosse, a tutti i livelli d'istruzione post-obbligatoria, forme di esperienza interscolastica ed interculturale con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

La durata degli scambi educativi di gruppi di studenti e di singoli studenti con scuole estere di pari livello è decisa nell'ambito dell'autonomia delle singole unità scolastiche, previo accertamento delle condizioni di equipollenza dei curricoli formativi da parte dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 26.

(I rapporti con il mondo del lavoro)

Le unità scolastiche hanno facoltà di gestire organiche collaborazioni con il mondo del lavoro e delle professioni per la revisione periodica degli itinerari formativi afferenti i singoli servizi. Con riferimento specifico ai corsi dei livelli secondari e terziari, esse possono stabilire accordi e contratti di medio o lungo termine con organizzazioni di riconosciuta appartenenza al mondo dell'economia e del lavoro.

Art. 27.

(I rapporti con la ricerca scientifica)

Nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e con riferimento ad iniziative particolari le unità scolastiche promuovono e gestiscono i rapporti con il mondo della ricerca scientifica. Nel quadro delle intese organiche stabilite dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scien-

tifica e tecnologica, acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche, le unità scolastiche traducono i progetti generali in programmi specifici da attuare da parte delle unità scolastiche stesse.

Art. 28.

*(Rapporti delle unità scolastiche
con le Università)*

Per le esigenze della ricerca didattica le unità scolastiche possono stabilire accordi particolari con le Università quali istituzioni finalizzate all'alta cultura e alla ricerca scientifica e didattica. Tali accordi sono attuati con convenzioni apposite, cui possono apportare contributi anche finanziari le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le casse di risparmio, privati e ogni altro soggetto interessato a promuovere la ricerca integrata scuola-Università. A tal fine si possono prevedere sgravi fiscali.

Art. 29.

*(La formazione iniziale e continua
degli insegnanti)*

Nel quadro della programmazione nazionale le Università curano la formazione degli insegnanti di ogni livello. L'aggiornamento organico previsto dalla legge, anche se conseguito in virtù di apposite convenzioni con enti di alta cultura pubblici e privati, nazionali e internazionali, costituisce condizione per l'ottenimento di esoneri parziali o totali dal servizio didattico, finalizzati a sperimentazioni diverse di perfezionamento professionale. Per promuovere forme di aggiornamento interculturale sono garantiti scambi di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

Art. 30.

*(Formazione e aggiornamento
del personale non docente)*

È garantito l'esercizio del diritto-dovere di aggiornamento culturale e professionale da parte del personale non docente, disci-

plinando le condizioni per ottenere esoneri dal servizio a tale fine.

Art. 31.

(Le biblioteche scolastiche)

Le unità scolastiche sono dotate di biblioteche al servizio della scuola e del territorio.

Esse sono dirette da un docente in possesso di requisiti determinati, e sono dotate di personale, locali e attrezzature che consentano di svolgere attività culturali in stretta connessione con l'attività scolastica curricolare, con l'aggiornamento, con le esigenze della educazione ricorrente, con ogni altra iniziativa che nell'ambito distrettuale e provinciale interessi l'unità scolastica, tenuto conto dei fini che essa persegue.

TITOLO III

L'AMMINISTRAZIONE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 32.

(Organizzazione)

L'Amministrazione statale della pubblica istruzione promuove ed assicura lo svolgimento delle funzioni e delle attività in materia di istruzione mediante le seguenti strutture:

- gli uffici centrali della Pubblica istruzione;
- gli uffici scolastici decentrati;
- le unità scolastiche.

Art. 33.

(L'Amministrazione centrale)

All'Amministrazione centrale attengono funzioni di programmazione, di indirizzo,

di coordinamento, di controllo del funzionamento dell'intero sistema di istruzione, comprese le attività trasferite o delegate alle Regioni e agli enti locali.

Il Ministero della pubblica istruzione predispone gli atti di indirizzo, di programmazione e di coordinamento nel rispetto degli interessi dell'organizzazione del lavoro e della differenziazione funzionale dei servizi nella comunità.

Art. 34.

(L'Amministrazione decentrata)

All'Amministrazione decentrata spetta ogni funzione di gestione e di vigilanza in materia amministrativa attiva, affinché l'apparato complessivo risulti equilibrato sul piano organizzativo e coerente con i servizi educativo-formativi da sviluppare, fatta salva l'autonomia funzionale delle unità scolastiche.

Art. 35.

(Le unità scolastiche)

Le unità scolastiche gestiscono servizi formativi plurimi nel quadro di autonomia funzionale in materia contabile e di organica utilizzazione del personale per la gestione delle risorse culturali e materiali.

Ogni servizio prevede un responsabile alle dirette dipendenze del dirigente scolastico che ne predispone gli atti di competenza.

Art. 36.

(Il ruolo delle Regioni e degli enti locali)

Le Regioni, nel quadro delle competenze loro assegnate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, organizzano iniziative riguardanti la formazione professionale dei cittadini rispetto a singoli settori produttivi e provvedono ai servizi di assistenza scolastica secondo principi e norme stabiliti da leggi della Repubblica.

Le Regioni programmano corsi attinenti alla formazione artigiana e professionale di intesa con la unità scolastica, ma solo le autorità scolastiche possono rilasciare eventuali titoli di studio. Solo in caso di impossibilità delle unità scolastiche ad assolvere tali compiti le Regioni possono contrarre accordi con altri enti, pubblici o privati.

Ai Comuni e alle Province spettano funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica, attrezzatura dei locali e tutti i servizi necessari per il funzionamento delle unità scolastiche.

CAPO II

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DECENTRATA

Art. 37.

(Organi dell'Amministrazione centrale)

L'Amministrazione centrale è costituita da direzioni generali, dipartimenti tecnici, uffici e servizi per la vigilanza e l'assistenza amministrativa alle istituzioni scolastiche decentrate.

Art. 38.

(Funzioni)

Ciascun dipartimento assolve compiti attinenti a settori omogenei di attività. Essi riguardano fondamentalmente la programmazione della spesa, i problemi del personale ivi compreso l'aggiornamento, i rapporti con gli organismi internazionali e le istituzioni scolastiche degli altri Paesi, le attività di educazione ricorrente, i rapporti con il mondo del lavoro, la fruibilità dei beni culturali, i problemi della gioventù, dell'educazione fisica e dello sport.

Le direzioni generali assicurano il supporto operativo per l'attività dei dipartimenti. Appositi servizi adempiono a funzio-

ni di vigilanza e di controllo anche contabile.

Gli organi consultivi centrali assolvono a compiti tecnici con riferimento agli ordinamenti e alla didattica. In essi è assicurata la presenza di tutte le forze sindacali e associative maggiormente rappresentative.

Art. 39.

(Organi dell'Amministrazione decentrata)

L'Amministrazione decentrata è costituita da:

- a) provveditorati agli studi;
- b) unità scolastiche.

Art. 40.

(Funzioni)

I provveditorati agli studi curano l'attuazione delle direttive e del programma effettuato dall'Amministrazione centrale, hanno la gestione di tutto il personale scolastico, vigilano sul servizio scolastico espletato da privati ed enti e ne assicurano la conformità a leggi e regolamenti.

Nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono della consulenza di organi consultivi, in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche.

I provveditorati agli studi, che hanno sede in capoluogo di Regione, sono retti da un direttore generale. Ad esso possono essere affiancati uno o più dirigenti superiori. Gli altri provveditorati sono retti da un dirigente superiore. Ai provveditorati agli studi, che hanno sede in capoluogo di Regione, sono attribuite le funzioni delle sovrintendenze scolastiche.